I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1774/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativo alle misure speciali per i semi di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 569/76, occorre definire i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, le regole generali secondo le quali l'integrazione per i semi di lino è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo delle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto nella Comunità ;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli su detto mercato ;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari, nonché i corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale ; che è tuttavia opportuno non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato ;

considerando che, in caso d'assenza di quotazioni e di offerte rappresentative dei semi di lino, è necessario determinare il prezzo medio del mercato mondiale dei semi a partire dal valore dei prodotti provenienti dalla trasformazione di detti semi ; che, ove le offerte e le quotazioni dei semi di lino sul mercato mondiale rischino di compromettere lo smercio della produzione comunitaria, occorre determinare il prezzo del mercato mondiale sulla base del valore delle quantità medie di olio e di panelli, ottenute dalla trasformazione di tali semi, previa detrazione dei costi di trasformazione ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di integrazione, il prezzo medio del mercato mondiale deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria ; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività per l'importazione dei semi ; che il luogo che meglio risponde a tale criterio è il porto di Rotterdam ; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere rettificate qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito della frontiera ;

considerando che occorre che le offerte e le quotazioni prese in considerazione siano rettificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo ;

considerando che occorre che gli Stati membri produttori adottino le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'integrazione viene concessa ad una produzione calcolata applicando alle superfici, sulle quali il lino è seminato e raccolto, un rendimento indicativo che può essere differenziato in base alle caratteristiche del lino prodotto e al rendimento costatato nelle principali zone di produzione della Comunità ; che, ai fini di una corretta applicazione del regime d'integrazione, per determinare il rendimento indicativo occorre tener conto delle rese constatate mediante sondaggio nelle principali zone di produzione,

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76 è determinato tenendo conto delle offerte fatte su tale mercato nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria, nonché dei corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in base alla media delle offerte e delle quotazioni più favorevoli rilevate durante il periodo di cui al paragrafo 1, escluse tuttavia le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato.

3. Se le offerte e le quotazioni dei semi di lino non possono essere prese in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale o se la considerazione delle offerte e delle quotazioni di detti semi rischia di non permettere lo smercio della produzione comunitaria di semi di lino nelle condizioni normali di mercato, il prezzo del mercato mondiale viene stabilito sulla base del valore delle quantità medie di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi di lino, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli.

Articolo 2

Il prezzo medio del mercato mondiale è fissato per semi alla rinfusa, della qualità tipo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni di cui al primo comma, si procede alle necessarie rettifiche.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che — nei casi in cui venga concessa un'integrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 569/76 — consenta di accertare, per ogni produttore di semi di lino, se la superficie per la cui produzione di semi di lino è stata presentata domanda di integrazione corrisponda effettivamente alla superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto.

Articolo 4

Per la determinazione del rendimento indicativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, si tiene segnatamente conto delle rese per ettaro constatate mediante sondaggio nelle principali zone produttrici della Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE